

## ***Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali***

6500 Bellinzona, 29 aprile 2002 EG/sd

Alle spettabili  
ditte nel ramo delle pavimentazioni stradali  
del cantone Ticino

### **ADEGUAMENTI SALARIALI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2002**

Egregi Signori,

abbiamo il piacere di comunicarvi che le parti contraenti del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) nel ramo delle pavimentazioni stradali (ATIPS e sindacati OCST e SEI) hanno concordato i seguenti adeguamenti da applicare con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002.

#### **1. 1.1. Aumenti salariali individuali**

- 1.1.1. I salari individuali orari di tutti i lavoratori assoggettati al CCL sono da aumentare di fr. 0.45 all'ora.
- 1.1.2. I salari individuali mensili di tutti i lavoratori assoggettati al CCL sono da aumentare di fr. 80.--.
- 1.1.3. Gli aumenti già concessi a partire dall'inizio dell'anno potranno essere computati.

#### **1.2. Aumenti salariali secondo il grado di rendimento**

- 1.2.1. Oltre agli aumenti menzionati alla cifra 1.1., l'impresa dovrà aumentare l'attuale massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL, in ragione di fr. 0.10 l'ora, rispettivamente fr. 20.-- mensili.
- 1.2.2. La conseguente ripartizione della somma risultante sarà effettuata dal datore di lavoro in base a criteri che tengono conto delle capacità di rendimento.

#### Esempio

Un'impresa con 10 operai pagati a salario mensile costante potrebbe, ad esempio, concedere l'aumento totale di fr. 1.-- l'ora (fr. 0.10 x 10 lavoratori) come segue:

4 lavoratori	fr. 0.60 l'ora	(fr. 0.15 x 4)
4 lavoratori	fr. 0.40 l'ora	(fr. 0.10 x 4)
2 lavoratori	nessun aumento al merito	

## 2. Salari base

I salari orari base contrattuali sono i seguenti:

### Classe salariale

Lavoratori edili	C	fr.	21.77
Lavoratori edili con conoscenze professionali	B	fr.	24.50
Lavoratori qualificati	A	fr.	26.23
Lavoratori diplomati	Q	fr.	27.29
Capi	V	fr.	29.25

Da notare che i salari base valgono quale retribuzione minima per i lavoratori di nuova assunzione e per quelli che cambiano la classe salariale, fermo restando il diritto all'aumento individuale a partire dal 1° gennaio 2002.

## 3. Salari base giovani lavoratori

Ritenuta la concessione dell'aumento salariale individuale di fr. 0.45 l'ora, i salari orari minimi sono i seguenti:

3.1.	nel primo anno dopo la fine del tirocinio	fr.	24.02
3.2.	nel secondo anno dopo la fine del tirocinio	fr.	24.56

## 4. Salari apprendisti

4.1. La retribuzione minima degli apprendisti è la seguente:

<u>1° anno</u>	<u>2° anno</u>	<u>3° anno</u>
fr. 8.19	fr. 10.92	fr. 13.65
30 %	40 %	50 %

del salario orario base della classe salariale Q (diplomati).

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi i chiarimenti necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale  
Il presidente: il segretario:

P. Locatelli

E. Genini